

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

### **ASSO HSE - Associazione Nazionale Datoriale delle Imprese e degli Studi Professionali Addetti ai Servizi di Prevenzione, Consulenza, Formazione in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente e Igiene nei Luoghi di Lavoro e Servizi Affini**

Alle ore 12.00 del giorno 14 del mese di DICEMBRE anno 2015, in ROMA alla Via della Stazione Ostiense 27, si sono riuniti, per costituire un'Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

1. **ANTONIO DOMENICO BRASCA** - NATO A CASTROVILLARI IL 16/06/1990, RESIDENTE IN ROMA ALLA VIA F. NANSEN 54 - C.F. BRSNND90H16C349X
2. **MICHELA FALABELLA** - NATA A CASTROVILLARI IL 06/10/1989, RESIDENTE IN ROMA ALLA VIA F. NANSEN 54 - C.F. FLBMHL89R46C349X
3. **MICHELE PALOMBO** - NATO A TERRACINA (LT) IL 18/08/1976, RESIDENTE IN LATINA ALLA VIA PAGANINI,1 - C.F. PLMMHL76M18L120R
4. **SALVATORE LEGERI** - NATO A SEZZE (LT) IL 25/08/1958 RESIDENTE IN SEZZE ALLA VIA S.SS. SEBASTIANO E ROCCO N.43 - C.F. LGGSVT58M25I712B
5. **SARA BIFOLCHI** - NATA A ROMA IL 26/09/1993, RESIDENTE IN ROMA ALLA VIA PAOLO LUIGI GUERRA,9 - C.F. BFLSRA93P66H501Z
- 6.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. ANTONIO DOMENICO BRASCA il quale, a sua volta, nomina sua segretaria la Sig.ra MICHELA FALABELLA.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio.

La segretaria legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all'unanimità.

I presenti:

a) Deliberano che l'associazione sia denominata:

**"ASSO HSE - Associazione Nazionale Datoriale delle Imprese e degli Studi Professionali Addetti ai Servizi di Prevenzione, Consulenza, Formazione in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente e Igiene nei Luoghi di Lavoro e Servizi Affini"**

b) Nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo:

1. Antonio Domenico Brasca (Presidente)
2. Michele Palombo (Vice Presidente)
3. Sara Bifulchi (Tesoriere)
4. Michela Falabella (Segretario)

c) Deliberano che il Consiglio rimanga in carica fino al 31 dicembre 2016.

La carica di Presidente Onorario verrà mantenuta dal socio che la detiene fino alla morte del medesimo, sempre che non vengano meno i requisiti per i quali tale carica è stata assegnata. Le cariche di Presidente e Segretario/Tesoriere hanno la durata di un anno solare e dovranno essere rinnovate di anno in anno nel corso della prima assemblea dei soci.

d) Stabiliscono che l'adesione all'associazione è vincolata da quote associative, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Sono, inoltre, stabilite le quote associative per l'anno 2016 come segue:

- Socio ordinario (quota associativa pari a 5 euro/annui)
- Socio sostenitore (quota associativa pari a 10 euro/annui)
- Socio fondatore (quota associativa pari a 20 euro/annui)

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 16.20.

Il Presidente  
ANTONIO DOMENICO BRASCA

IL Segretario  
MICHELA FALABELLA

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Denominazione e sede

##### Art. 1

È costituita l'associazione denominata " ASSO HSE - Associazione Nazionale Datoriale delle Imprese e degli Studi Professionali Addetti ai Servizi di Prevenzione, Consulenza, Formazione in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente e Igiene nei Luoghi di Lavoro e Servizi Affini" - abbreviabile in "**ASSO HSE**".

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via della Stazione Ostiense, 27.

L'Organo statutario preposto potrà istituire e sopprimere, sedi secondarie, rappresentanze ed altre unità locali.

##### Durata

##### Art. 2

La sua durata è illimitata e potrà aver termine per deliberazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze di cui al successivo art. 26.

## TITOLO II

### Denominazione ambiti di rappresentanza

##### Art. 3

1 - ASSO HSE rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che svolgono prevalentemente almeno una delle seguenti

attività di servizi generali affini e connesse alle vigenti norme nazionali in materia di Salute, Sicurezza, Igiene nei Luoghi di Lavoro, ovvero:

- La consulenza tecnica in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- La progettazione, la realizzazione e la gestione di corsi di previsti dalle vigenti normative a carico del datore di lavoro in materia di Salute e Sicurezza Nei Luoghi di Lavoro, Formazione Professionale, Professionalizzante e Continua atte a qualificare e/o riqualificare le figure professionali, Prevenzione Incendi, Igiene degli Alimenti ed HACCP;
- L'assunzione dell'Incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- L'assunzione dell'Incarico di Coordinatore della sicurezza e di tutte le altre figure esternalizzabili ai sensi del D.Lgs.81/08 s.m.i.;
- La fornitura di servizi nel campo della medicina del lavoro nonchè ad essa affini e correlati;
- Consulenza in materia di prevenzione incendi;
- Consulenza in materia di certificazioni di qualità relativi agli standard ISO, OHSAS, SOA

- Implementazione di sistemi di gestione integrati di cui al decreto dell' 8 Giugno 2001 N.231 e s.m.i.
- La realizzazione, implementazione, valutazione e mantenimento di sistemi di autocontrollo con metodologia dell'HACCP, SICUREZZA SUL LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE;
- La consulenza in merito alla commercializzazione dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti stessi al fine dell'igiene, della sicurezza e protezione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori;
- La fornitura di servizi di consulenza riguardanti la pianificazione e la progettazione di impianti e luoghi di lavoro rispondenti alle norme vigenti in campo di igiene, sicurezza, salute e prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

2 - ASSO HSE non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

3 - Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale, ed internazionale che perseguano finalità in armonia con gli scopi sociali di ASSO HSE.

4 - ASSO HSE agisce su tutto il territorio dello Stato e nelle competenti sedi internazionali.

#### Finalità

#### Art. 4

1. ASSO HSE, nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:

- a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
- b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse, anche attraverso convegni e manifestazioni;
- c) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro e/o collettivi integrativi Territoriali e aziendali e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
- d) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- e) promuovere e favorire servizi e attività di assistenza alle imprese associate e/o di promozione delle categorie rappresentate sotto qualunque forma, direttamente o indirettamente;
- f) promuovere e/o partecipare, con qualsiasi forma, a Società, Enti o Organismi per la realizzazione degli scopi sociali;
- g) promuovere la formazione e la qualificazione professionale degli associati e del personale loro dipendente e la realizzazione gestionale delle imprese, anche in forma **autorganizzata**;
- h) predisporre e diffondere circolari, **notiziari** e ogni altro tipo di periodico, con qualsiasi mezzo, al fine di divulgare tra gli associati le notizie che rivestano interesse per le categorie rappresentate;

i) espletare ogni altro compito che da leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato;

j) realizzazione di marchi, anche di qualità, da concedere anche a terzi, a tutele dei consumatori, **certificanti** comportamenti **eticamente** e socialmente responsabili dei propri associati.

## Soci

### Art. 5

1. Sono soci di **ASSO HSE**:

- le imprese operanti sul territorio nazionale che svolgano prevalentemente l'attività di cui all'art. 3, nonché loro consorzi, raggruppamenti, reti d'impresa, associazioni temporanee o di scopo.

2. Possono, altresì, aderire, secondo modalità e condizioni deliberate da Consiglio Direttivo, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini similari e, comunque, in armonia con quelli di **ASSO HSE**.

3. E' fatto divieto ai soci di cui al comma 1 di appartenere ad altri organismi sindacali aventi finalità incompatibili con quelle **perseguite** da **ASSO HSE**.

### Adesione: modalità e condizioni

### Art. 6

1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendano acquisire la qualifica di socio devono presentare domanda di ammissione sottoscritta da

Legale Rappresentante. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni.

La mancata notificazione nei termini predetti equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

4. L'adesione impegna il socio, a tutti gli effetti di legge e statutari, per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata, di biennio in biennio, se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

#### Contributi associativi

##### Art. 7

1. I soci sono tenuti a corrispondere a **ASSO HSE** i contributi deliberati dagli Organi statutari, nella misura e con le modalità da questi stabilite; fino a nuove determinazioni l'entità e le modalità di corresponsione dei contributi stessi sono quelle previste.

2. L'esercizio dei diritti sociali, è possibile solo se in regola con i contributi associativi

#### Decadenza e recesso

##### Art. 8

1. La qualifica di socio si perde:

a) per lo scioglimento di ASSO HSE;

b) per dimissioni;

c) per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di ASSO HSE, o per violazione delle norme del presente statuto;

d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) per mancato pagamento dei contributi sociali.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### Sanzioni

##### Art. 9

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

#### Organi

#### Art. 10

1. Sono organi di ASSO HSE:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Sindaci.

#### Assemblea: composizione

#### Art. 11

1. L'assemblea è composta: dai Rappresentanti Legali o loro delegati, delle imprese o altri soggetti soci.

2. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto al voto e quest'ultimo non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

## Assemblea: convocazione e svolgimento

### Art. 12

1. L'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente di ASSO HSE, o da chi statutariamente è preposto a farne le veci.
2. In seduta ordinaria l'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax da spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di consultazione dei bilanci stessi.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. Gli stessi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di inerzia la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

6. In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 e con preavviso di almeno 5 giorni.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente, oppure in mancanza dal Vice Presidente o da una persona designata dalla maggioranza dei presenti, nel caso di svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, l'assemblea nomina tre scrutatori, che possono essere scelte anche tra persone estranee ad essa. Svolge le funzioni di Segretario il Segretario Generale di ASSO HSE.

8. Nel caso di deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie o lo scioglimento di ASSO HSE il Segretario dovrà essere un Notaio.

Assemblea: validità

Art. 13

1. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente un numero di componenti che disponga della metà più uno dei voti complessivamente spettanti; sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate con il consenso di almeno la metà più uno dei voti rappresentati. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

3. Il Presidente di ASSO HSE stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto.

4. Nelle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletta la persona più anziana.

#### Assemblea: competenze

##### Art. 14

1. L'assemblea in seduta ordinaria:

a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e generale di ASSO HSE;

b) elegge, tra i propri componenti, tre membri del consiglio Direttivo;

c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e la relazione del collegio dei sindaci;

d) delibera su ogni argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'assemblea in seduta straordinaria:

a) ratifica le modifiche al presente statuto, ai sensi dell'art. 25;

b) delibera lo scioglimento di ASSO HSE, ai sensi dell'art. 26;

c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

#### Consiglio Direttivo: composizione

##### Art. 15

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il tempo determinato al momento della nomina o, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, è composto da sette membri e precisamente:

membri di diritto sono il Presidente, il Vice-Presidente, e 2 soci fondatori;

tre componenti vengono eletti dall'assemblea.

In caso di vacanza di uno dei tre componenti, l'assemblea eleggerà i relativi sostituti, mentre il Direttivo provvederà alla eventuale sostituzione, in caso di carenza, del Presidente o del Vice Presidente. La carica di Presidente e di Vice Presidente possono essere ricoperte anche da persone non imprenditori o rappresentanti legali di cui dall'art. 5.

2. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può prevedere la cooptazione fino ad un massimo di 2 membri.

3.

#### Consiglio Direttivo: convocazione e validità

##### Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di ASSO HSE, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso di almeno 15 giorni.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. La

presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

3. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax o con altri strumenti aventi data certa. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno 3 giorni.

4. Le sedute sono valide se risulta presente almeno la metà più uno dei componenti, non sono ammesse deleghe, ciascun componente ha diritto ad esprimere un solo voto, nelle votazioni palesi in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Nel caso di votazioni segrete il voto sarà ripetuto e nel caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

#### Consiglio Direttivo: competenze

##### Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- a) determina le linee d'azione di ASSO HSE;
- b) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) nomina il Segretario Generale;
- d) approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) delibera sull'ammissione dei soci;
- f) delibera l'ammontare della quota di adesione;
- g) approva e modifica i regolamenti interni;

h) ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

i) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei componenti ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi;

j) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti di

**ASSO HSE** in organismi, Enti o Commissioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni o parte dei propri poteri ai Consiglieri, al Presidente, o a persone esterne al Consiglio o all'Associazione, fissandone le attribuzioni ed i limiti economici e temporali.

## Il Presidente

### Art. 18

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale di **ASSO HSE** ad ogni effetto di legge e statutario, ha il potere di firma, ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.2. Il Presidente:

a) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
- c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- d) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo statuto ad altri organi, che si rendono necessari nell'interesse di ASSO HSE;
- e) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi, assume e licenzia il personale, conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi a persone di specifica competenza;
- f) adotta in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, riferendo per la ratifica allo stesso organo nella prima riunione utile e successiva;
- g) redige le relazioni politiche da presentare al Direttivo ed alla assemblea.

3. Il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice-Presidente.

4. In caso di vacanza della carica del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le facente funzioni e convoca entro novanta giorni dalla vacanza, l'assemblea che provvede all'elezione del nuovo Presidente.

## Il Vice-Presidente

### Art. 19

Il Vice Presidente affianca il Presidente nella realizzazione del programma annuale delle attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione.

A tal fine, entro 30 giorni dall'avvenuta elezione, il Presidente e il Vice Presidente presentano al Consiglio Direttivo gli indirizzi operativi del proprio mandato ed il programma di attività.

Le deleghe affidate al Vice Presidente potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

## Il Segretario Generale

### Art. 20

Il Segretario Generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale può essere scelto tra persone estranee ai Soci.

Il Segretario Generale coadiuva la Presidenza ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, **sovraintendendo** agli uffici e servizi dell'Associazione stessa.

E' responsabile dell'attuazione delle politiche e delle strategie stabilite dal Consiglio Direttivo.

È, inoltre, responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e predispone i documenti contabili dell'Associazione, per le successive determinazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Può essere designato o nominato dal Consiglio Direttivo quale rappresentante di ASSO HSE in organismi, Enti o Organizzazioni.

Egli partecipa, senza diritto di voto, agli organi collegiali assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

Costituisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, su indicazione del Presidente.

#### Il Collegio dei Probiviri

##### Art. 21

Il Consiglio Direttivo, elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista di almeno sei candidati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perchè siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di **Proboviro** possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di **Proboviro** è incompatibile con le altre cariche associative.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, risolvere le controversie di tipo associativo che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione, fra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi, interpretare e dare applicazione allo Statuto, ai regolamenti di attuazione e al Codice **Deontologico**; fornire, ove richiesto, pareri sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche associative; vigilare sui comportamenti associativi; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle stesse per grave contrasto con le norme e i principi organizzativi generali; decidere sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni delle sanzioni associative.

## Collegio dei Sindaci

### Art. 22

L'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, può eleggere un Collegio di tre revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli al di fuori dei rappresentanti delle persone giuridiche associate, in una lista di almeno sette candidati designati dai Soci. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli associati.

I revisori devono essere persone fisiche iscritte nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con le altre cariche associative. Ciascun Socio può votare per non più di due candidati.

Risultano eletti revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti quelli che hanno raccolto il quarto e quinto numero di preferenze; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due esercizi scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui sono nominati e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne presenta apposito resoconto all'Assemblea unitamente alla relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, assume la carica di effettivo il Revisore contabile supplente che abbia ottenuto il maggior numero dei voti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

In alternativa può essere indicato un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti.

#### DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

##### Art. 23

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante, quale risulta dal Registro delle Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia, che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti

dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

La carica di Presidente e di Vice Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione, e possono essere ricoperte anche da persone non soci di cui all'art. 5.

La carica di **Probiviro** e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I rappresentanti delle imprese associate possono essere eletti alle cariche associative e a quelle presso gli Enti bilaterali solo previa presentazione dei relativi certificati di correttezza contributiva dal quale si **deduca** che l'impresa che esprime il candidato è in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'INPS, INAIL, EBINSAFI, FONDO ASSI.

## Patrimonio sociale e proventi

### Art. 24

1. Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso di **ASSO HSE**;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi di ASSO HSE sono formati da:

- a) contributi sindacali ordinari;
- b) contributi sindacali integrativi;
- c) contributi sindacali straordinari;
- d) oblazioni volontarie;
- e) proventi vari.

3. A ASSO HSE è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita di ASSO HSE stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ASSO HSE ha l'obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Modifiche statutarie

##### Art. 25

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal consiglio direttivo in seduta straordinaria, il quale dovrà essere convocato, in prima e seconda convocazione ed essere presenti almeno due terzi dei componenti ed essere approvate almeno dalla metà più uno dei voti rappresentati, e ratificate dall'assemblea nella prima seduta utile.

#### Scioglimento di ASSO HSE

##### Art. 26

1. Lo scioglimento di ASSO HSE è deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita, in prima e seconda convocazione, da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei voti rappresentati.
2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Disposizioni Finali

#### Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.